

## **TI\_GERICHTE 52.2003.74 vom 28. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.74)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.74 du 28 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.74 del 28 aprile 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

LE, n. 764 seg.). Pubblicazioni carenti vanno quindi trattate alla stregua di notifiche irritate di decisioni amministrative. Vale in questi casi la regola secondo cui, compatibilmente con i principi della buona fede e della sicurezza del diritto, dalla notifica difettosa non deve derivare agli oppositori alcun pregiudizio nell'esercizio dei loro diritti di difesa (Scolari, op. cit., ad art. 8 LE n. 812; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAm n. 4). 2.1. L'art. 6 cpv. 3 LE imponeva originariamente al municipio di dare avviso della pubblicazione della domanda negli albi comunali e ai proprietari noti di fondi compresi in un raggio di 30 m dalla costruzione o impianto. Con modifica legislativa del 6 febbraio 1995 (BU 95 158), l'obbligo di notificare l'avviso di pubblicazione è stato limitato ai proprietari di fondi confinanti. Soltanto i proprietari di fondi confinanti hanno quindi diritto ad essere avvertiti personalmente. Tale diritto non spetta invece ai proprietari di fondi vicini, ma non confinanti. Il Gran Consiglio ha in effetti respinto la proposta del Consiglio di Stato di dare facoltà al municipio di "estendere l'avviso personale anche ad altri proprietari non direttamente confinanti, i cui interessi possono essere lesi", preferendo il testo elaborato dalla commissione della legislazione, che fa obbligo al municipio di avvisare personalmente soltanto i proprietari di fondi confinanti con quello dedotto in edificazione (cfr. verbali del GC, sess. ord. aut. 1994, pag. 2348, 2368, 2386, 2402). 3. Nell'evenienza concreta, tanto le parti, quanto il Consiglio di Stato hanno dato per scontato che il fondo dei ricorrenti (part. n. 95) confini con quello della resistente (part. n. \_\_\_\_\_). Hanno quindi ritenuto che il municipio avesse disatteso l'obbligo di notificare a quest'ultima l'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione presentata dai ricorrenti. Fondandosi su questi presupposti, tanto il municipio, quanto il Consiglio di Stato hanno di conseguenza ritenuto giustificato restituire alla vicina qui resistente il termine per opporsi all'intervento. A torto, tuttavia, poiché il fondo dedotto in edificazione non confina con il fondo della resistente, ma è separato dallo stesso da una strada di quartiere a fondo cieco (part. n. \_\_\_\_\_ RF). Non essendovi contiguità fra i fondi, il municipio non era tenuto a notificare l'avviso di pubblicazione alla resistente. Nella pubblicazione della domanda di costruzione non è ravvisabile alcun difetto. La resistente non può quindi rimproverare al municipio di essere incorso in un'omissione che le ha impedito di esercitare tempestivamente il suo diritto d'opposizione. Ne discende che l'opposizione, inoltrata soltanto il 24 luglio 2002, ossia tre settimane dopo la scadenza del termine di pubblicazione della domanda di costruzione (3 luglio 2002), era tardiva. Già per questo motivo, il ricorso va di conseguenza accolto, annullando il giudizio governativo

censurato e dichiarando l'impugnativa inoltrata da \_\_\_\_\_ al Consiglio di Stato irricevibile per tardività dell'opposizione. 4. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della resistente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6, 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 653) è annullata e riformata nel senso che il ricorso inoltrato da \_\_\_\_\_ al Consiglio di Stato è irricevibile. 1.2. la licenza edilizia 26 agosto 2002 rilasciata dal municipio di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. n. \_\_\_\_\_ RF è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della resistente \_\_\_\_\_, che rifonderà fr. 1'800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.